

Sentenza n. 570/2022 pubbl. il 18/10/2022
RG n. 1887/2021



REPÙBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1887/2021 RG promossa con ricorso

da

B' F.

con proc. dom. in Venezia avv.to Emanuele Zanarello, come da mandato allegato al ricorso

- ricorrente -

contro

EHSI Unipersonale S.r.l.

• (P.IVA 13607851006) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Napoli, alla
Via G. Porzio 4 - 80143

- contumace -

e contro altri

AUREA S.R.L.

(P. IVA 03168450272), con sede legale a Sestiere Cannaregio, 3210/A, Venezia - 30121 appresentata
e difesa dall' avv.to Alessandro Marini unitamente e disgiuntamente all' avv.to Priscilla Gisondi come
da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

in punto: responsabilità solidale del committente artt 1676 cc - 29 comma 2 d.lgs 276/2003;
discussa e decisa all' udienza 18.10.2022

FATTO

Con ricorso ex art 414 cpc depositato telematicamente il 16.11.2021 la ricorrente in epigrafe indicata
ha agito nei confronti di EHSI Unipersonale S.r.l. e di Aurea S.r.l. per sentire accogliere le seguenti
conclusioni di merito: "1) CONDANNARE la società EHSI UNIPERSONALE SRL (P.IVA 13607851006) in
persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via G. Porzio 4 - 80143- (NA) al
pagamento della somma lorda di € 5.427,51 (euro cinquemilaquattrocentoventisette/51) per le ragioni
di cui in narrativa (retribuzione, Tfr, spettanze di fine rapporto) oppure la diversa somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 2) ACCERTARE la
responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società AUREA

Sentenza n. 570/2022 pubbl. il 18/10/2022
RG n. 1887/2021

SRL (P.I: 03168450272) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale a Sestiere Cannaregio 3210/A, in Venezia -30121- (VE) e per l'effetto 3) CONDANNARE la società AUREA SRL (P.I.: 03168450272) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale a Sestiere Cannaregio 3210/A, in Venezia -30121- (VE) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO della somma linda di euro 5.427,51 (euro cinquemilaquattrocentoventisette/51) per le ragioni di cui in narrativa (retribuzione, Tfr, spettanze di fine rapporto) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 3% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva"

Deduce di avere svolto alle dipendenze della EHSI UNIPERSONALE SRL (P.IVA 13607851006), dall' 1.1.2020 al 31.12.2020 e poi nuovamente dal 18.7.2021 al 31.8.2021, attività lavorativa di cameriera ai piani presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO, e di essere rimasta in credito per retribuzioni, TFR e spettanze di fine rapporto dei seguenti importi :

- mese di dicembre 2020 Euro 2.092,45
 - mese di dicembre 2020 Euro 1.831,23
 - mese di agosto 2021 Euro 1.482,82
 - mese di agosto 2021 Euro 21,01
- TOTALE EURO 5.427,51**

Ne chiede il pagamento a EHSI quale datrice di lavoro e ad AUREA quale committente solidalmente responsabile ex artt 1676 cc e 29 c 2 d.lgs 276/2003.

Conclude come sopra.

Delle due convenute si è costituita unicamente la Aurea S.r.l.:

- riconoscendo di gestire dall' 01/04/2019 la struttura alberghiera denominata "Eurostars Residenza Cannaregio" sita in Venezia, alla Calle dei Riformati n. 3210/A, e di avere in data 30/12/2019 sottoscritto con la EHSI S.r.l. due contratti di appalto per i servizi di facchinaggio, ristorazione, manutenzione, pulizia e riassetto delle camere, entrambi con decorrenza dall' 01/01/2020 e termine al 31/12/2020, poi rinnovati per un ulteriore anno dall' 01/01/2021 al 31/12/2021;
- negando qualsivoglia propria ingerenza nella gestione del personale assegnato da EHSI alla prestazione di tali servizi in appalto;
- precisando di non essere al corrente né dei rapporti intercorsi tra la EHSI stessa e i suoi lavoratori dipendenti, né di eventuali ragioni di credito dei lavoratori stessi, assenti informazioni in merito da parte di Ehsil pur richieste; di ignorare finanche se la ricorrente fosse addetta ai



Sentenza n. 570/2022 pubbl. il 18/10/2022
RG n. 1887/2021

- servizi di appalto presso la struttura "Eurostars Residenza Cannaregio" nel secondo periodo rivendicato tra il 18 luglio al 31 agosto 2021;
- chiedendo il rigetto del ricorso.

In contumacia di EHSI la causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI

Il ricorso va accolto.

Le difese di Aurea, focalizzate sulla propria estraneità al rapporto di lavoro intercorso tra la EHSI S.r.l. e la ricorrente, sulla non conoscenza dell' esistenza di importi a credito vantati dalla lavoratrice verso la datrice di lavoro e su asserita discordanza tra allegazioni di cui al ricorso e documentazione a supporto, sono infondate.

Le prime, ovvero propria estraneità al rapporto di lavoro e non conoscenza, sono a monte in radice ininfluenti siccome inidonee ad incidere sulla responsabilità solidale quale committente.

Tale responsabile certamente sussiste essendo il rapporto di appalto del tutto pacifico, espressamente ammesso da Aurea laddove in comparsa riconosce sia di gestire dall' 01/04/2019 la struttura alberghiera denominata "Eurostars Residenza Cannaregio" sita in Venezia, alla Calle dei Riformati n. 3210/A sia di avere conferito in appalto ad EHSI, relativamente a tale struttura, i servizi di facchinaggio, ristorazione, manutenzione, pulizia e riassetto delle camere in forza di duplice contratto stipulato il 30/12/2019 con decorrenza dall' 01/01/2020 e termine al 31/12/2020, e poi rinnovato per un ulteriore anno dall' 01/01/2021 al 31/12/2021.

La responsabilità ex art 1676 cc e art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 opera a prescindere dalla conoscenza, in capo alle committente, delle ragioni di credito del lavoratore verso l' appaltatore/datore di lavoro, così come ininfluente è la sua estraneità al rapporto di lavoro.

Nel ricorso non si fa infatti questione di fittizietà dell' appalto, che comporterebbe l' imputazione del rapporto di lavoro direttamente alla committente quale effettiva datrice di lavoro, bensì, come detto e inequivoco, di mera responsabilità solidale, che presuppone un appalto genuino.

Le difese circa un' asserita discordanza tra allegazioni di cui al ricorso e documentazione a supporto sono generiche e comunque infondate nel merito.

In senso contrario le buste paga dimesse in allegato al ricorso sono coerenti con quanto sostenuto dalla lavoratrice in quanto comprovano sia il rapporto di lavoro con EHSI in entrambi i periodi di interesse, sia l' adibizione, nuovamente in entrambi i periodi, alla Eurostars Residenza Cannaregio gestita da Aurea.

In tutte le buste paga, anche quelle di agosto, è infatti, indicato quale centro di costo "Residenza Cannareggio".

Ci si riferisce al periodo dall' 1.1.2020 in poi, oggetto di causa, come da buste paga docc da 3 a 6 ric., laddove la busta paga doc 2 ric, che attesta la sussistenza di rapporto di lavoro con Servizi Integrati, riguarda dicembre 2019, ovvero mensilità antecedente al periodo azionato estranea alla causa.

Si concorda, in diritto, con l' ulteriore difesa di Aurea secondo cui l'obbligo di solidarietà tra appaltante e appaltatore non opera indistintamente per i crediti di lavoro di tutti i dipendenti di quest'ultimo, ma solo per i crediti di quei lavoratori che hanno prestato servizio nell' appalto.

Il richiamo è, tuttavia, nello specifico inconferente in quanto il credito azionato riguarda il periodo in appalto Aurea/EHSI e dunque, proprio sulla base di tale principio, è coperto dall'azionata garanzia. Oltretutto, trattandosi di retribuzione e tfr, dunque di trattamenti retributivi in senso stretto, l'importo spetta integralmente già ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003.

La questione se vi sia responsabilità (anche) ex art 1676 cc, invero negli scritti difensivi non approfondita, è, dunque, assorbita.

Il ricorso va pertanto accolto, ad esclusione della sola contribuzione che compete all' Inps recuperare e rispetto alla quale la lavoratrice è priva di legittimazione attiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.O.M.

contrariis rejectis, definitivamente decidendo, così provvede;

- 1) condanna la EHSI Unipersonale srl quale debitrice principale, e con essa in solidi AUREA srl quale committente solidalmente responsabile, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui al ricorso euro 5.427,51 oltre accessori;
 - 2) condanna inoltre le medesime convenute in via interna solidale alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 3.500,00, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.

Così deciso in Venezia, 18.10.2022

Il Giudice

Dott. Margherita Bortolaso